CORRIERE DELLA SERA

Sabato 30/07/2011

■ SELPRESS ■ www.selpress.com

Direttore Responsabile Ferruccio de Bortoli Diffusione Testata 498.438


La giustizia I nodi



È grave discutere di ministeri e processo mentre l'Italia rischia sui mercati Pier Ferdinando Casini, Udc.

Processo lungo, fiducia con proteste

Via libera in Senato. No da Csm e sindacato delle toghe





Insieme L'avvocato del premier e parlamentare, Piero Longo, ieri in Aula con il neo-Guardasigilli Nitto Palma

Il processo lungo va nella direzione opposta rispetto all'Europa Michele Vietti, vicepresidente Csm



In Aula La senatrice del Pd Anna Finocchiaro, 56 anni

ROMA — In un clima da fossa dei leoni, il Senato ha approvato con il voto di fiducia imposto dal governo il ddl sul «processo lungo»: 160 i sì, 139 i no. Durissime le polemiche in aula. La capogruppo del Pd, Anna Finocchiaro, ha parlato di legge ad personam per Silvio Berlusconi e di «piede del padrone sul collo dei senatori del Pdl che almeno in questa occasione avrebbero potuto dimostrare di essere liberi e forti». Prima che dai banchi dell'Idv spuntassero i cartelli («Ladri di giustizia»), il capogruppo del Pdl Maurizio Gasparri ha caricato a testa bassa il Pd: «Altro che regime, questa è solo una legge giusta. E se di regime volete parlare guardate in casa vostra, a Sesto San Giovanimi dove i sindaci di sinistra di padre in figlio continuano ad alimentare un sistema di illegalità». Questo, dunque, ha detto Gasparri guadagnandosi l'annuncio di una querela da parte del sindaco di Sesto, Giorgio Oldrini.

Eppure, nonostante il caos in aula, quando il governo mette la fiducia la maggioranza (Pdl, Lega, Coesione hazionale) risponde compatta. Ora però il testo torna alla Camera dove verrà calendarizzato a settembre per poi essere discusso e votato ad ottobre, il mese in cui riprendono i processo in cui è imputato Berlusconi. A Montecitorio il relatore sarà Carolina Lussana della Lega (la stessa deputata che ha curato il provvedimento in prima lettura) che stavolta avrà forse qualche imbarazzo in più perché, come è noto, il Senato ha aggiunto in corso d'opera le due norme tutte favorevoli agli avvocati. La difesa avrà infatti la possibilità di farsi accettare dal giudice tut-



Il magistrato dovrà ascoltare tutti i testimoni



Se il giudice non accoglie la richiesta del difensore di ascoltare anche un solo testimone, l'intero processo potrà essere considerato nullo. La norma varrà anche per i processi di mafia; la disciplina per l'acquisizione delle prove è la stessa per tutti i processi

Addio alla Norma Falcone: le sentenze non sono prove



Il ddl cancella la cosiddetta «norma Falcone» che prevede che una sentenza passata in giudicato possa essere considerata come prova in un altro processo. Così si allungano ulteriormente i tempi per risentire di nuovo gli stessi testimoni

Gli ergastolani non possono chiedere il rito abbreviato



Quello che in origine era il tema centrale del testo, ora è solo una parte marginale del ddl e cioè gli ergastolani non potranno avvalersi del rito abbreviato. Le norme valgono anche per i processi in corso, purché ancora nella fase dibattimentale del primo grado

Se il processo si allunga, si accorcia la prescrizione



Con lunghi elenchi di testimoni, anche in presenza di prove certe, i tempi del processo si dilatano. Benché superflue, le testimonianze possono essere considerate pertinenti e devono dunque essere ammesse per forza. Così scatta la tagliola della prescrizione

ti i testimoni che desidera: «Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova in suo favore». Inoltre, la pubblica accusa non potrà più contare sulle sentenze passate in giudicato di altri processi come prove acqui-

Con queste due novità, dunque, il testo torna alla Camera da dove era partito con un altro oggetto, l'esclusione del rito abbreviato e dei benefici penitenziari per i reati puniti con l'ergastolo. Per il senatore Francesco Nitto Palma — che ha fatto il suo debutto a Palazzo Madama nel ruolo di Guardasigilli — sul «processo lungo si dicono tante inesattezze perché non avrà alcun effetto deflagrante sul sistema». Palma difende il suo passato di parlamentare: «Non ho mai firmato leggi ad personam». E tira il primo fendente ai suoi ex colleghi pubblici ministeri: «I magistrati dicono che queste norme provocheranno una specie di disastro, gli avvocati affermano che non cambierà nulla».

Allora perché sostenere la legge addirittura con la fiducia si domanda indirettamente «Famiglia Cristiana» che pubblica sull'edizione on line un editoriale duro: «Processo lungo? La mafia ringrazia».


Il vice presidente del Csm, Michale Vicini, ha sperato fino all'ultimo in un cambio di rotta del governo tanto da aver voluto disinnescare le polemiche rinviando, a un plenum di settembre, l'esame del parere (negativo) sul «processo lungo». E ancora giovedì Vietti ne aveva parlato a Palazzo Giustiniani con il capo dello Stato, poi però aveva rinviato al momento del voto il suo commento. Che ieri è puntualmente arrivato: «E' una misura che va obiettivamente in direzione opposta rispetto all'impegno per diminuire la durata dei processi sul quale il Csm è impegnato in modo prioritario, anche per tenere il passo con l'Europa».

E stavolta magistrati e una parte degli avvocati sono d'accordo: «Dopo anni di campagna propagandistica sull'eccessiva durata dei processi questa maggioranza approva norme destinate a renderli ingestibili», Piergiorgio Morosini di Magistratura Democratica. Il concetto viene ripreso da Ester Perifano (Associazione nazionale forense): «C'è un'evidente schizofrenia governativa». Antonio Di Pietro (Idv) tira le somme: «Per questo presentiamo subito la mozione di sfiducia al governo».

Dino Martirano

Il caso La nuova norma introdotta nel ddl ricalca il «modello tedesco»

L'imputato può «interrogare» i testi Proprio come succede in Germania



ROMA — Tutti come Sebastian «Shark» Stark, l'avvocato di successo della serie televisiva americana della Cbs «Giustizia a tutti i costi». Anche in Italia gli avvocati potranno chiedere che siano «ammessi» i testi della difesa e l'imputato potrà anche «interrogarli» sia pure per l'interposta persona del suo difensore. Eppure, a ben vedere, la novità introdotta nel maxiemendamento del governo al cosiddetto «processo lungo» più che alla tradizione anglosassone di common law si rifà alla più classica delle tradizioni del diritto continentale, quella tedesca.

Perché è presto detto. Mentre negli Usa la difesa può chiedere che in aula vengano a deporre i testi della difesa al pari di quello che può fare l'accusa, ma è pur sempre la Corte che ammette gli uni e gli altri, è invece in Germania, ormai da quasi sessant'anni che tutti i testi della difesa sono ammessi per

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

così dire d'ufficio e l'imputato può «interrogarli». Spiega Tommaso Edoardo Frosini ordinario di diritto pubblico comparato all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli che proprio già ai tempi nella Repubblica federale «la difesa può chiamare un innumerevole numero di testimoni a discarico e si dà anche la possibilità all'accusato di "interrogare" gli accusatori». «Naturalmente l'interrogatorio ad opera dell' imputato avviene — conti-

nua il professore — attraverso il suo difensore, perché questo confronto tra accusatore ed accusato si svolge nell'ambito di una strategia difensiva di cui l'avvocato ha pur sempre la responsabilità deontologica e professionale». In che senso? «Perché l'imputato potrebbe sbagliare il confronto e magari le domande che intende porre al teste potrebbero essere a doppio taglio o addirittura rivelarsi dannose per

la sua posizione».

Ciò chiarito, la questione più interessante è costituita dalla motivazione giuridica che sta alla base di questa impostazione tedesca che — se il processo lungo sa-

rà approvato definitivamente — diventerà anche italiana. «Ho trovato — continua Frosini — una sentenza del Tribunale Supremo federale, che corrisponde alla nostra Cassazione, che già nel 1954 spiegò la logica processual-penalistica di una simile scelta. Essa afferma testualmente che "l'imputato è un soggetto processuale e non l'oggetto del processo penale" e quindi partecipa a pieno titolo, e non in posizione di inferiorità, al processo».

La novità introdotta con il disegno di legge passato ieri a Palazzo Madama è «a una prima lettura», dice Frosini, conforme all'articolo 24 della nostra Costituzione che definisce "inviolabile" il diritto di difesa. Un aggettivo, aggiunge il professore, "inviolabile" che «viene usato solo due volte nella nostra Carta: per il diritto di difesa e all'articolo 2 quando la Costituzione "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"».

Del resto quello che ha riconosciuto il Tribunale Supremo federale tedesco da noi «è contemplato addirittura nel terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione, dove si afferma che la difesa si può dotare di "tutti i mezzi"».

Dal punto di vista psicologico e

sostanziale, naturalmente, è molto

Soggetto e non oggetto

La motivazione di questa impostazione giuridica è che l'imputato è «soggetto processuale e non oggetto»

Avvocato «mediatore»

Il professor Frosini: le domande vengono poste attraverso l'avvocato per evitare errori

importante che un testimone sappia che colui che accusa gli può rivolgere domande precise e puntuali su fatti e circostanze che magari pretende di aver vissuto insieme all'imputato. Se si giungesse al pubblico dibattimento negli Stati Uniti contro l'ex direttore del Fondo monetario internazionale anche la combattiva Ophelia (la cameriera del Sofitel che afferma di essere stata vittima della sua violenza) potrebbe dover rispondere alle domande di Strauss Kahn, che lei ha fatto arrestare. Del resto un confronto quasi diretto tra testimone ed imputato può rivelarsi utile al reale accertamento dei fatti persino quando il testimone si è anche autoaccusato di un reato. Benché sia davvero molto difficile non credere ad una persona che ammette di aver commesso un reato, i casi di falsa testimonianza anche in queste circostanze non sono affatto ra-

Anzi è sbalorditivo come recenti ricerche del professor Saul Kassin nel 2008 abbiano stabilito che negli Stati Uniti il 20-25 per cento delle persone ha confessato di aver commesso un reato pur essendo stata discolpata dal test del Dna e ancor più incredibilmente, questa percentuale è più alta nelle indagini di omicidio e che queste false testimonianze portate alla luce sono solo la punta di un iceberg. In molti casi alcune persone si accusano per avere un periodo di notorietà, anche se per fatti disdicevoli. «Quindi — conclude il professor Frosini — ben vengano nuovi strumenti di difesa, purché non se ne abusi, e si usi il buon senso»

M.Antonietta Calabrò

La Corte Ue

l testimoni

La possibilità per l'accusato di «esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione

e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico» è anche prevista dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

UDC - STAMPA NAZIONALE